



## **Decreto Dirigenziale n. 97 del 18/08/2017**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 9 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI  
PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

U.O.D. 16 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE, ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA E  
RECUPERO AMBIENTALE, AI SENSI DELLA L.R. 54/85 E S.M.I. E DEGLI ART. 25 E 89  
COMMA 15 DELLE NTA DEL PRAE, DELLA CAVA SITA IN LOCALITA' CANGITO DEL  
COMUNE POLLA - DITTA CO.BIT SPA - LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. ALFREDO  
CITARELLA

**IL DIRIGENTE DELLA U.O.D. GENIO CIVILE DI SALERNO -  
PRESIDIO PROTEZIONE CIVILE****PREMESSO che:**

- per la cava di che trattasi questa U.O.D. emise il Decreto Dirigenziale n. 542/268 del 03/04/2001, con il quale veniva autorizzata la prosecuzione dell'attività estrattiva ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 54/85;
- il P.R.A.E. Campania classifica la cava in parola con il codice "65097\_03" e la campisce in Area di Riserva SO6SA;
- la società CO.BIT. S.p.A., esercente l'attività di cava, con istanza del 28/09/2006, acquisita al protocollo del Settore n. 821951 del 09/10/2006, ha richiesto un ampliamento dell'area di cava del 20% così come disposto dal comma 15 dell'art.89 delle NTA del PRAE, e di voler considerare il progetto presentato in data 13/07/2000, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 17/95;
- questo Settore, con nota n. 288461 del 28/03/2007, ha rappresentato alla ditta CO.BIT che la scadenza del 31/03/2007 fissata dall'art. 89, co. 16, delle NTA del PRAE non era da intendersi perentoria e che la stessa era differita fino al concreto avvio dei Comparti Estrattivi; Considerazione suffragata dall' art. 15 bis introdotto dalla recente L.R. n. 22 del 28/07/2017 che nell'art. 2 porta modifiche alle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività estrattive.
- con lettera acquisita in data 30/03/2007 n. 300910, la ditta ha trasmesso l'integrazione al progetto di prosecuzione dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 24 comma 3 delle NTA del PRAE;
- questo Settore con nota n. 901509 del 31/10/2008, comunicava alla ditta CO.BIT che con Delibera di Giunta Regionale n. 323 del 07/03/2007, in applicazione alle disposizioni del PRAE, era stato individuato un comparto estrattivo di mq. 310.000, identificato come C15SA\_1, in quanto cava autorizzata ricadente in agro del Comune di Polla alla località Cangito, pertanto al fine di poter usufruire del 20% della superficie e della volumetria legittimamente autorizzata, invitava la ditta ad inviare, ad integrazione di quanto già presentato, quanto stabilito dall'art. 89 comma 15 delle NTA del PRAE;
- con ulteriore Delibera di Giunta Regionale n. 490 del 20/03/2009, è stato confermato il comparto estrattivo identificato con la sigla C15SA\_1;
- **la ditta CO.BIT con nota del 18/06/2010 acquisita agli atti di questo Settore in data 28/06/2010 n. 548567, trasmetteva il progetto di prosecuzione dell'attività estrattiva e contestuale ricomposizione ambientale;**
- a seguito di istruttoria del progetto presentato, per le vie brevi, questo Settore ha comunicato alla ditta che lo stesso andava rimodulato in quanto prevedeva una durata di anni 20 ed una notevole quantità di materiale da estrarre, circa 1.700.000 metri cubi, per cui venne richiesto la limitazione temporale dell'intervento e la riduzione dei volumi da estrarre e quindi una rimodulazione del progetto;
- con lettera datata 21/07/2010 acquisita agli atti di questo Settore in data **22/07/2010 n. 625078**, la ditta CO.BIT ha trasmesso il progetto rimodulato, che prevede un periodo di coltivazione di anni 8, un decremento della superficie da mq. 239.115,00 a mq. 234.922,00 nonché una riduzione dei volumi da estrarre che sono mc. 634.550 a fronte dei mc. 1.752.000 previsti nel progetto presentato in data 18/06/2010;
- dall'esame, condotto dall'allora Responsabile del Procedimento risultò che sia le superfici richieste in ampliamento che le volumetrie rientrano nell'ambito del 20% così come previsto dall'art. 89 comma 15 delle NTA del PRAE e pertanto con apposita relazione del giorno 28/04/2011, il progetto presentato venne ritenuto meritevole di accoglimento;
- Rispetto a detta istanza:
  - ✓ la Comunità Montana Vallo di Diano ha rilasciato l'autorizzazione per il vincolo idrogeologico, con nota prot. n. 1060 del 23-02-2011;
  - ✓ La Soprintendenza ai Beni Culturali non ha dato alcun riscontro alla comunicazione effettuata con raccomandata a.r. n. 13117444782-8 del 22-06-2010.

- ✓ La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, con nota prot. 20204 del 04-08-2010, ha richiesto ulteriori integrazioni tecnico-amministrative ed in particolare una istruttoria del Comune di Polla ai fini della verifica della sussistenza di vincoli di cui al D.L.vo n. 42/2004 e s.m.i. .
- ✓ Il Comune di Polla, con la nota n. 094 del 05-01-2011, ha espresso parere favorevole al progetto specificando quanto segue:
  - “ **che sui terreni di cava non sussiste nessun vincolo ai sensi del D.L.vo n° 42/2004 e s.m.i.**”;
  - “ **che sugli stessi non sussiste alcun vincolo derivante dal piano per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino Interregionale Sele**
  - “ **che sugli stessi non sussiste alcun vincolo di tutela territoriale ed ambientale, tranne il vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n° 3267 del 30-12-19253;**
  - “ **visto il parere della Commissione comunale per il Paesaggio espresso in data 14-12-2010, verbale n°2.**
- In data 17-01-2011 è stato trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, il parere sopracitato del Comune di Polla, con copia completa di tutti gli atti progettuali così come modificati su indicazione del Genio Civile, specificando che sui terreni interessati dal progetto non sussiste alcun vincolo ai sensi del D.L.vo 42/2004 e s.m.i.
- In data 15-07-2011 è stata presentata al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di cui sopra, con trasmissione al Settore Tutela dell’Ambiente in data 18/07/2011.
- Il Settore Tutela dell’Ambiente, con nota prot. 2011. 0594898 del 29-07-2011, ha richiesto che l’istanza di VIA venisse integrata con il parere del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in quanto la cava ricade in area contigua al Parco.
- Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con nota prot. n. 15079 del 12-09-2011 ha espresso il proprio parere favorevole.
- Il Settore Tutela dell’Ambiente, con nota prot. 2011. 0800807 del 24-10-2011, ha richiesto ulteriori integrazioni e chiarimenti, in particolare in merito ad alcune particelle catastali che, sebbene inserite nelle Tavole progettuali, non comparivano nell’autorizzazione della Comunità Montana per il vincolo idrogeologico e nel parere favorevole del Comune di Polla.
- Il Comune di Polla e la Comunità Montana, con nota prot. n. 5436 del 15-12-2011, hanno provveduto all’inserimento delle particelle mancanti, e le autorizzazioni rettifiche sono state inviate al Settore Tutela dell’Ambiente.
- Con nota del 21-03-2012, la Ditta ha trasmesso al Settore Tutela Ambiente ed al Genio Civile di Salerno le seguenti tavole progettuali adeguate alle varie osservazioni della Commissione:
  - ✓ Tavola 17/ter, contenente in particolare l’individuazione del comparto estrattivo, delle aree in ampliamento e del perimetro di cava, **con espressa individuazione ed esclusione dalla cava in atto delle particelle n. 11, 13, 22, 28, 30, 162, 177, 179, 194, 197, 233, 234, 236, 273, 274, del foglio n. 3, per complessivi mq 24.082**, in quanto acquisite con decreto Prefettizio n° 960 del 13-01-1989 e finalizzate specificamente all’ampliamento dell’opificio industriale per la produzione di conglomerati bituminosi e calcestruzzo;
  - ✓ Tavola 19/ter, planimetria di progetto;
  - ✓ Tavola 22/ter, planimetria con settori di sistemazione successivi;
  - ✓ Tavola 23/ter, contenente le sezioni tipo di sistemazione e recupero ed il particolare dei gradoni, **con indicazione della norma di ingegneria naturalistica applicata;**
  - ✓ Tavola 24/ter, contenente la individuazione della destinazione finale dei terreni di cava, **con espressa previsione del riuso paesaggistico per le aree di estrazione, e del riuso agroforestale per le aree di piazzale.**
- La Commissione VIA nella seduta del 26/04/2012 ha richiesto ulteriori chiarimenti ed integrazioni documentali, che sono stati presentati con nota dell’ 11-06-2012.

- Con decreto G.R. n° 61 del 14-02-2013, il Settore Tutela Ambiente ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale, su conforme giudizio della Commissione VIA, per il progetto di prosecuzione dell'attività estrattiva e recupero ambientale, con prescrizioni di tipo operativo per le operazioni di recupero ambientale, **già ottemperate con la presentazione delle tavole integrative n° 17/ter, 19/ter, 22/ter, 23/ter e 24/ter, sopra richiamate.**
- E' sulle basi suesposte che venne convocata la prima delle tre riunioni della Conferenza di Servizi in data 06/05/2014 che quindi poté contare, sul:
  - ✓ Parere favorevole del Comune di Polla prot. n. 94 del 05/01/2011.
  - ✓ Parere favorevole dello S.T.A.P.F. Di Salerno n°805 96 del 02/02/2011;
  - ✓ Parere favorevole della Comunità Montana "Vallo di Diano" n°1060 del 23/02/2011;
  - ✓ Parere favorevole del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano nota n°15079 del 12/09/2011;
  - ✓ Decreto n° 61 del 14-02-2013 del Settore Tutela Ambiente con parere favorevole con prescrizioni;
- Alla prima riunione pervennero anche le seguenti note:
  - ✓ Nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno – Avellino e Caserta n°4844 del 29/04/2014, con la quale viene richiesto di acquisire gli elaborati progettuali, per le valutazioni di propria competenza;
  - ✓ Nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno Avellino n. 11237 del 30/04/2014, con la quale comunica di non aver ricevuto l'invito tramite la propria posta certificata, e si chiedeva di differire la seduta della Conferenza dei Servizi ad altra data, possibilmente da concordare insieme, e di trasmettere in tempo utile la documentazione tecnico – amministrativa utile per la definizione della vicenda.
- In merito alle richieste delle due Soprintendenze, il tecnico di parte dichiarò che le richieste alle Soprintendenze erano state trasmesse in data 26/02/2010 prot. N°3072 dalle Comunità Montana Vallo di Diano per quanto riguarda la Soprintendenza Beni Ambientali, mentre la Soprintendenza Beni Culturali la pratica è stata inviata con raccomandata in data 22/06/2010; ed in ogni caso l'art. 10 della L.R. N°54/85 e s.m.i., prevede la trasmissione di un avviso alle Soprintendenze allegando solo una planimetria delle zone interessate dall'estrazione. Ad ogni buon fine la ditta si impegnò a ritrasmettere gli elaborati già presentanti:
- Il rappresentante dell'ex S.T.A.P.F. Salerno confermò il parere favorevole già espresso nell'anno 2011.
- La Conferenza di servizi, prese atto dei pareri acquisiti ed al fine di ricevere i pareri delle due Soprintendenze, si aggiornò al 28/05/2014.
- Con nota datata 09-05-2014, la Ditta **ha provveduto a trasmettere nuovamente** sia alla Soprintendenza Archeologica che alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici copia completa di tutti gli elaborati progettuali.
- Con la seconda riunione del 28/05/2014, a fronte di una generale positiva disponibilità verso il progetto, si manifesta, per la prima volta, l'"ostruzionismo" della Soprintendenza;
- Inizialmente il Responsabile del Procedimento, nell'ambito della seconda riunione, fece anche presente che:
  - ✓ in data 26/05/2014 con nota n. 5773 la Soprintendenza per i Beni Archeologici di SA-AV - BN - e CE comunica di non aver competenza al riguardo, in quanto le aree interessate dalla prosecuzione dell'attività estrattiva, non sono dichiarate di interesse archeologico.

Ciò raccomandando, comunque, il rispetto del disposto dell'art.9 0 del D. Lgs. n. 42/2004 che fa obbligo di segnalare l'occasionale rinvenimento di reperti archeologici nel corso dei lavori sospendendone l'esecuzione:

- ✓ Il Servizio territoriale Provinciale di Salerno, con nota n°361518 del 27/05/2014 conferma i pareri già espressi e richiamati nel verbale della seduta tenutasi in data 06/05/2014;
- Quindi un manifesto orientamento favorevole da parte degli Enti ed Amministrazioni coinvolte che faceva presagire un rapido epilogo positivo della Conferenza di Servizi, quando prese la parola il rappresentante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino,

- che esibì, illustrò e consegnò il provvedimento con prot. n. 13933 CL 34.19.07/741 del 28/05/2014, affinché diventasse parte integrante del verbale. In tale provvedimento la Soprintendenza, ebbe ad esporre con veemenza e forza la propria posizione ostativa. La conferenza si chiuse con l'ufficio che si riservava di interpellare il proprio Settore Avvocatura su questioni di merito e competenza invitando la Soprintendenza ad esplicitare le proprie valutazioni e determinazioni negative in merito all'istanza presentata ed oggetto della Conferenza di servizi;
- Il progettista, rappresentò che sull'area oggetto dell'intervento richiesto, non sussiste alcun vincolo specifico ambientale o archeologico, tranne quello di area limitrofa al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, per il quale era stato rilasciato specifica autorizzazione dell'Ente Parco, inoltre sull'intero progetto era stato rilasciato apposito Decreto di Autorizzazione per la Valutazione di Impatto Ambientale. In conclusione, su quanto esposto dalle parti, l'Ufficio si riservò di rivalutare il progetto alla luce delle prescrizioni della Via, oltre ad interpellare sulla diatriba delle competenze il proprio Settore Avvocatura per giungere ad una valutazione complessiva. Le incertezze dell'Ufficio scaturivano dall'anomalia e discrasia evidente fra la posizione di una Soprintendenza che esprime parere contrario con la motivazione di area contigua a Parco il quale, invece, come Ente preposto specificatamente alla tutela dei propri vincoli rilascia specifica autorizzazione sostenuta, anche, da un Decreto di Autorizzazione per la Valutazione di Impatto Ambientale.
  - Con successiva nota prot. 2014. 0459574 del 02-07-2014, il Genio Civile ha richiesto alla Ditta gli opportuni chiarimenti sia in merito alle prescrizioni del decreto di autorizzazione VIA, relative allo stralcio dal progetto delle particelle n. 11, 13, 22, 28, 30, 162, 177, 179, 194, 197, 233, 234, 236, 273 e 274, del foglio n. 3, per una superficie di mq 24.082, e che tale area ritorni all'uso agricolo forestale, sia in merito alle richieste fatte dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici.
  - Con nota del 15-07-2014 la ditta CO.BIT. ha fornito i chiarimenti richiesti, precisando che:
    - ✓ **Le precrizioni del decreto di autorizzazione VIA erano già state recepite con le tavole progettuali n° 17/ter, n° 19/ter, 22/ter, 23/ter e 24/ter trasmesse in data 21-03-2012**, con le quali erano state stralciate dal perimetro di cava le particelle n. 11, 13, 22, 28, 30, 162, 177, 179, 194, 197, 233, 234, 236, 273 e 274, del foglio n. 3, per una superficie di mq 24.082, ed era stato espressamente previsto il riuso paesaggistico per le aree di estrazione ed il riuso agroforestale per le aree di piazzale.
    - ✓ Su tutta l'area di cava non sussiste alcun vincolo ambientale, come dimostrato dai seguenti documenti:
      - **“Certificazione del Comune di Polla che afferma “ che sui terreni di cava non sussiste nessun vincolo ai sensi del D.L.vo n° 42/2 004 e s.m.i.”;**
      - **“che sugli stessi non sussiste alcun vincolo derivante dal piano per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino Interregionale Sele;**
      - **“ che sugli stessi non sussiste alcun vincolo di tutela territoriale ed ambientale, tranne il vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n° 3267 del 30-12-19253;**
      - **“ visto il parere della Commissione comunale per il Paesaggio espresso in data 14-12-2010, verbale n°2;**
    - ✓ **Parere favorevole del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;**
    - ✓ Decreto G.R. n° 61 del 14-02-2013 con il quale il Settore Tutela Ambiente ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale, su conforme giudizio della Commissione VIA.
  - Alla terza riunione del 28/10/2014 intervenne nuovamente la Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesistici di Salerno e Avellino con il provvedimento prot. 27563 CL34.19.07/74 del 28/10/2014 con il quale evidenziò che permanevano le criticità sia di carenza documentale sia di impatto paesaggistico già in precedenza sollevate.
  - La terza riunione del 28/10/2014 divenne anche la conclusiva con il Presidente che, indipendentemente dalla posizione contraria della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesistici di Salerno e Avellino, ritenuto esaustive le integrazioni prodotte dalla ditta, con

riferimento alle particelle da stralciare dal progetto, così come richiesto dal VIA, CHIUDE FAVOREVOLMENTE, per quanto di competenza la conferenza di servizi.

- Tuttavia, successivamente, l'Ufficio:
  - ✓ Tenuto conto che il parere negativo della Soprintendenza per i B.A.P. delle provincie di Salerno e Avellino - espresso in conferenza di servizi - è un parere vincolante ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e della Legge 241/1990 e s.m.i. (art. 14 quater);
  - ✓ Che il detto parere risulta motivato e che questa UOD non può entrare nel merito delle scelte tecnico-riservate della Soprintendenza per i B.A.P. delle Provincie di Salerno e Avellino;

Comunicò, per i motivi predetti, che il progetto presentato dalla ditta CO.BIT con istanza del 22/07/2010, al protocollo generale n. 625078, successivamente integrato e/o modificato in sede di conferenza di servizi non poteva essere accolto.

- Pervennero così le controdeduzioni della Società Co.Bit. S.p.A. acquisite al prot. dell'UOD con il n. 882834 del 30/12/2014 che non furono sufficienti per evitare l'emanazione del Decreto Dirigenziale n. 12/721 del 20/01/2015 di Rigetto dell'istanza per la prosecuzione dell'attività estrattiva e recupero ambientale proposto.
- Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), a riguardo, con un decisum cautelare datato 13/03/2015 n. 292/2015 si esprime nei seguenti termini:

*Considerato che i rapporti tra p.a. e privato devono essere improntati a reciproca collaborazione e correttezza e, pertanto, la p.a., laddove necessario, prima di emettere un provvedimento di diniego, deve invitare il privato a produrre la necessaria documentazione ed eventualmente riesaminare la fondatezza dell'istanza alla luce dei diversi documenti prodotti, anche valutando la prospettività di alternative progettuali, convocando, all'uopo, eventualmente una nuova conferenza di servizi; ... ;*

*Considerato che il provvedimento (di diniego) impugnato appare, altresì, in contraddizione con il provvedimento del 28/10/2014, con cui la stessa amministrazione resistente aveva concluso favorevolmente la conferenza di servizi, ritenendo non necessaria l'integrazione documentale;*

In definitiva il giudice adito sospese in via cautelativa il provvedimento D.D. n. n. 12/721 del 20/01/2015 di rigetto.

- Con nota prot 2585 CL34.19.07/74.1 acquisita con prot. n. 291789 del 28/04/2015 la Soprintendenza B.A.P. di Salerno ed Avellino chiese, all'UOD, la riconvocazione della Conferenza di servizi ed alla ditta di produrre la documentazione integrativa in ottemperanza al decisum cautelare. Una richiesta maliziosamente strumentale che non competeva alla Soprintendenza in quanto l'Ente competente (UOD Genio Civile SA) avrebbe dovuto formulare proprie richieste integrative tenendo in conto di avere già dichiarato che, quanto fino ad allora prodotto dalla Ditta, era esaustivo delle richieste della Soprintendenza stessa.
- A questo punto, considerato che la richiesta della Soprintendenza era, in ogni caso, caratterizzata da ripetitività e assenza di indicazioni specifiche, metodologiche o tecniche per consentire di intuire, prefigurare una progettualità almeno tendente alle aspettative della medesima Soprintendenza, e quindi con una possibilità di vedere favorevolmente accolta l'istanza, prende inizio un carteggio fra questa UOD e, da un lato la Soprintendenza e dall'altro la Ditta in cui:
  - ✓ Con nota prot. n. 310928 del 06.05.2015 questa UOD Comunica alla Soprintendenza "*Stante il parere favorevole già espresso dagli altri Enti interessati e che per la conclusione della Conferenza dei Servizi allo stato manca solo una chiara ed univoca richiesta di atti integrativi da parte di Codesta Sovrintendenza si invita la stessa a voler **fornire indicazioni precise** da trasferire alla ditta affinché la stessa possa predisporre, in tempo utile, gli atti ritenuti necessari e da esaminare in sede di riconvocazione della Conferenza dei Servizi". Per fornire indicazioni specifiche questa UOD intendeva precise e chiare alternative, soluzioni praticabili e reali, capaci di indurre il potenziamento delle mitigazioni degli effetti ambientali dell'attività, conferendo al progetto pragmatiche proposte e soluzioni volte alla massima riduzione dei fattori generanti l'impatto ambientale ipotizzato dalla Soprintendenza e smantito dal Decreto G.R. n° 61 del 14-02-2013 con il quale il Settore Tutela Ambiente ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale, su conforme giudizio della Commissione VIA..*

- ✓ La Soprintendenza con nota prot. 5554 CL.34.19.07/74.1 da riscontro alla nota prot. n. 310928 del 06.05.2015 che questo ufficio, pur consapevole del contenuto "fuori misura" delle richieste della Soprintendenza (da intendersi travalicanti i limiti di specifica competenza (con rilievi invasivi di specifiche competenze di questa UOD e di altri Enti), la trasmette alla Ditta con nota prot. n. 381263 del 03/06/2015
- ✓ La ditta controdeduce con nota acquisita al prot. n. 507331 del 22/07/2015 rifiutandosi di produrre integrazioni in quanto non dovute e non prescritte dal decum cautelare dell'ordinanza 166/2015;
- ✓ **Il carteggio prosegue con un sollecito di questa UOD alla Ditta prot. n. 875749 del 16/12/2015. In esso veniva anche richiesto un elaborato integrativo non modificativo a chiarimento per consentire l'eventuale rilascio dell'autorizzazione secondo una procedura di questa UOD che andava, man mano, definendosi.**
- A questo punto subentra un ulteriore carteggio con riferimento all'udienza di merito circa il ricorso per l'annullamento del Decreto di diniego n. 12/2015 costituito dalle note prot. n. 185326 del 16/03/2016, n. 217962 del 30/03/2016 e dell'8/04/2016. A ciò a fatto seguito la sentenza di merito n. 292/2015 che respinge il ricorso di annullamento del Decreto di diniego n. 12/721 del 20/01/2015 in quanto con *lo sviluppo procedimentale successivo all'ordinanza cautelare ha consentito, quindi, di superare le perplessità avanzate in sede cautelare e, pertanto, il ricorso si è rivelato infondato, perchè la Regione Campania e la Soprintendenza si sono comportate correttamente, consentendo alla ricorrente di integrare l'istanza e dando atto dell'impossibilità di procedere oltre stante l'inerzia della ricorrente medesima.*
- Di rilievo è il passaggio, sempre della sentenza di merito n. 292/2015, in cui **il Giudice adito ha sintetizzato i documenti assenti o carenti: rilievo aggiornato, dettagliato e quotato plano-altimetricamente dello stato attuale dei luoghi, delle aree della cava esistente e di quello dell'ampliamento previsto; progettazione compiuta e certa dell'intervento "di recupero ambientale"; elaborati che rappresentino lo stato aggiornato dei luoghi relazionati al contesto territoriale.**
- Subentrano ancora altri accadimenti per cui "su indicazione della Soprintendenza" è stato effettuato un sopralluogo in data 26/01/2017 da parte di funzionari di questa UOD che hanno riscontrato nelle aree A1 ed A2 delle attività di estrazione in corso. Tali attività sono state erroneamente sanzionate con Decreto n. 60/833 del 15/02/2017 con l'applicazione del comma uno dell'art. 28 della L.R. 54/85 in luogo di comma 2. Ciò in quanto trattasi di difformità e non di abusività stante la originaria autorizzazione all'attività estrattiva. In coerenza con gli assunti della commissione istituita dal coordinatore dell'area generale di coordinamento 15 per l'esame dei ricorsi amministrativi in materia estrattiva, che ha chiarito che l'art. 28 primo comma della legge 54/85 va applicato ai casi di "coltivazione di cava in totale assenza di autorizzazione" cioè all'attività radicalmente abusiva; ovvero, ogni attività difforme va ricondotta al disposto dell'art. 28 secondo comma della legge regionale 54/85, che sanziona la conduzione di attività estrattiva in violazione del titolo abilitativo. Detto errore è stato prontamente rettificato con successivo Decreto n. 12/859 dell'8/06/2017 i cui decreti attuativi di rideterminazione sono in fase di elaborazione.
- **Il 31/03/2017 con prot. 239295 è stato trasmesso dalla ditta Co.Bit S.p.A. il Rilievo dello stato dei luoghi aggiornato al febbraio 2017, confrontato con il progetto del 2010. che ha evidenziato la sostanziale e generale conformità dei luoghi rispetto a quelli rappresentati con il progetto 2010 ad eccezione di modificazioni non incisive rispetto al progetto d'insieme.**
- Formatasi, dalla lettura degli atti, tale ultima convinzione, in data 06-04-2017, con nota prot. 254537, questa UOD ha richiesto una "rimodulazione del progetto per valutare l'opportunità di una riapertura della Conferenza di servizi, ovvero, nel caso in cui la proposta progettuale non dovesse comportare modificazioni sostanziali, l'emissione del relativo Decreto di Autorizzazione per la prosecuzione dell'attività estrattiva e recupero ambientale ai sensi della L.R. 54/85 e degli artt. 25 e 89, comma 15, delle Norme Tecniche di Attuazione del PRAE Campania."

- In data 16-06-2017 la Ditta ha trasmesso la rimodulazione progettuale richiesta, composta dalle seguenti tavole: Tav.n.15- Planimetria delle aree incluse in progetto, adeguate alle prescrizioni del Decreto VIA n. 61 del 14-02-2013, con individuazione delle superfici autorizzate, di quelle coltivate in regime di sospensiva e di quelle coltivate abusivamente (nessuna); Tav.n.18- Planimetria dello stato di fatto a febbraio 2017; Tav. n.19- Planimetria di progetto modificata, con variazioni riduttive e non sostanziali, per l'adeguamento allo stato dei luoghi rilevato a febbraio 2017, ai sensi della Determina del Genio Civile prot. n. 2017.0254537 del 06-04-2017; Tav.n.20/A- Sezioni dalla n.1 alla n.12 con calcolo volumi; Tav.n.20/B- Sezioni dalla n. 13 alla n.18 con calcolo volumi; Tav.n.20/C- Sezioni dalla n.19 alla n. 25 con calcolo volumi.
- Nell'istanza veniva specificato che: "La proposta progettuale costituisce una rimodulazione del precedente progetto, con variazioni riduttive e non sostanziali, per cui restano invariate tutte le restanti Tavole che costituiscono il progetto già depositato ed in corso di approvazione, in quanto pienamente compatibili con le modeste variazioni proposte. La ditta, pertanto, chiedeva, nuovamente, il rilascio del Decreto di Autorizzazione per la prosecuzione dell'attività estrattiva e recupero ambientale ai sensi della L.R. 54/85 e degli artt. 25 e 89, comma 15, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.A.E. Campania."

**CONSIDERATO che la proposta progettuale comprensiva della rimodulazione e degli altri atti prodotti:**

- α)* rispetta pienamente le prescrizioni del Decreto VIA n. 61 del 14-02-2013, in quanto le osservazioni **erano già state recepite con le esclusioni di superfici ed il riuso paesaggistico per le aree di estrazione oltre al riuso agroforestale per le aree di piazzale**.
- β)* rispetta implicitamente anche le indicazioni della Soprintendenza BAP.
- χ)* non comporta modificazioni sostanziali rispetto a quella in corso di approvazione né nelle aree di piazzale, né nelle aree di escavazione, né nei volumi;
- δ)* rispetta sia le Norme di Attuazione del PRAE sia il disposto degli artt. 8 e 9 della L.R. 54/85 e s.m.i..
- ε)* è completa dei documenti ritenuti assenti o carenti nella sentenza di merito n. 292/2015 dal Giudice adito (*rilievo aggiornato, dettagliato e quotato plano-altimetricamente dello stato attuale dei luoghi, delle aree della cava esistente e di quello dell'ampliamento previsto; progettazione compiuta e certa dell'intervento "di recupero ambientale"; elaborati che rappresentino lo stato aggiornato dei luoghi relazionati al contesto territoriale*).

**CONSIDERATO anche** che ricorrono i presupposti per adottare una risoluzione urgente della problematica al fine di porre rimedio ai:

- ✓ Disagi conseguenti all'attuale degrado ambientale che con atteggiamenti "ostruzionistici" rischia di perpetuarsi a tempo indefinito. Solo una progettazione d'insieme ordinata e mirata al recupero ambientale può risanare l'ambiente restituendolo alla originaria naturalità. Ciò fatto salvo il naturale rientro economico dell'attività che viene richiesta nella piena legittimità e rispetto delle norme vigenti.
- ✓ Danni ambientali causati dalla carenza di una soluzione generale dal punto di vista idrogeologico;
- ✓ Pericoli per la continuità occupazionale minacciata dalle difficoltà di regolarizzazione amministrativa.

**RITENUTO, a seguito di rideterminazione, di dover restituire il giusto peso e quindi tenere in debita considerazione:**

- le determinazioni programmatiche della Giunta Regione Campania:

- × Delibera di Giunta Regionale n. 323 del 07/03/2007, in applicazione alle disposizioni del PRAE, era stato individuato un comparto estrattivo di mq. 310.000, identificato come C15SA\_1
- × Delibera di Giunta Regionale n. 490 del 20/03/2009, è stato confermato il comparto estrattivo identificato con la sigla C15SA\_1

a cui la Soprintendenza, pur allora interessata, nello specifico, non ebbe nulla a rilevare mentre era proprio quella la sede programmatrice e non esecutiva il luogo ove far valere "opinioni e suggestioni" di indirizzo che, a posteriori, non trovano giustificazioni a fronte di legittime attese dell'utenza. Utenza a cui, sempre ma specialmente in questi casi, la P.A. dovrebbe almeno formulare precise e chiare alternative, soluzioni praticabili e reali, non solo dei dinieghi "emotivi". Ciò fa ritenere le decisioni ostative della Soprintendenza viziate da intemperatività e soggettività che si contrappongono a legittime aspettative della Ditta. Richieste che, peraltro, sono corroborate dal favore di tutti gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte.

- i pareri favorevolmente espressi da Enti ed Amministrazioni:

- \* Autorizzazione per il vincolo idrogeologico, nota prot. n. 1060 del 23-02-2011 rilasciato dalla Comunità Montana Vallo di Diano;
- \* **parere della Commissione comunale per il Paesaggio espresso in data 14-12-2010, verbale n°2**
- \* Parere favorevole del Comune di Polla rilasciato sul progetto di prosecuzione dell'attività estrattiva, con nota prot. n. 094 del 05-01-2011.
- \* Parere favorevole del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con nota prot. n. 15079 del 12-09-2011.
- \* Parere favorevole con prescrizioni di tipo operativo per le operazioni di recupero ambientale di compatibilità ambientale del Settore Tutela Ambiente espresso con Decreto G.R. n°61 del 14-02-2013, su conforme giudizio della Commissione VIA.
- \* Parere favorevole dello S.T.A.P.F. Di Salerno n°805 96 del 02/02/2011;
- \* Comunicazione di non aver competenza al riguardo, in data 26/05/2014 con nota n. 5773, della Soprintendenza per i Beni Archeologici di SA-AV - BN - e CE in quanto le aree interessate dalla prosecuzione dell'attività estrattiva, non sono dichiarate di interesse archeologico.

- le certificazioni inerenti vincoli esistenti sull'area interessata dall'intervento:

- \* Su tutta l'area di cava non sussiste alcun vincolo ambientale, come dimostrato dai seguenti documenti:
  - \* **"Certificazione del Comune di Polla che afferma " che sui terreni di cava non sussiste nessun vincolo ai sensi del D.L.vo n° 42/2 004 e s.m.i.";**
  - \* **"che sugli stessi non sussiste alcun vincolo derivante dal piano per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino Interregionale Sele;**
  - \* **" che sugli stessi non sussiste alcun vincolo di tutela territoriale ed ambientale, tranne il vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n° 3267 del 30-12-19253;**

- gli esiti favorevoli, i disposti orientativi sentenziati:

- \* CHIUSURA FAVOREVOLE della terza riunione della conferenza di servizi del 28/10/2014;
- \* Decisum cautelare (datato 13/03/2015 n. 292/2015) con cui il TAR Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) che ipotizzava, *all'uopo, eventualmente una nuova conferenza di servizi considerando che il provvedimento (di diniego) impugnato appariva, altresì, in contraddizione con il provvedimento del 28/10/2014, con cui la stessa amministrazione resistente aveva concluso favorevolmente la conferenza di servizi, ritenendo **non** necessaria l'integrazione documentale;*
- \* Del passaggio della sentenza di merito n. 292/2015 in cui il Giudice adito ha sintetizzato i documenti assenti o carenti: *rilievo aggiornato, dettagliato e quotato piano-altimetricamente dello stato attuale dei luoghi, delle aree della cava esistente e di quello dell'ampliamento previsto; progettazione compiuta e certa dell'intervento "di recupero ambientale"; elaborati che rappresentino lo stato aggiornato dei luoghi relazionato al contesto territoriale.*

**RITENUTO** altresì di dover considerare che:

- Sia possibile un ritorno alla coraggiosa decisione del 28/10/2014 di andare fino in fondo (indipendentemente dalla posizione contraria della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesistici di Salerno e Avellino), nella chiusura favorevole della Conferenza di Servizi in quanto sono venute meno oppure è stata limitata la valenza delle motivazioni che portarono al ripensamento. Infatti:
  - La sentenza di merito 292/2015 sintetizzando e definendo i documenti assenti o carenti dalla progettazione (questione essenziale del parere negativo della Soprintendenza) ha, notevolmente, limitato la capacità vincolante del parere ambientale emesso ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e della Legge 241/1990 e s.m.i. (art. 14 quater) rendendolo, in ottemperanza delle carenze, inefficace e privo del carattere della essenzialità e capacità vincolistica. Bisogna, a tale riguardo, non dimenticare che siamo "solo" in area contigua al Parco che ha espresso parere favorevole nonchè di un impatto ambientale che andava riconosciuto ed evitato in sede previsionale di definizione dei comparti, non di mera attuazione normativa.
  - Che la motivazione (presunto impatto ambientale) a base del parere contrario della Soprintendenza B.A.P. delle Province di Salerno ed Avellino, per tutto quanto riconsiderato e rivalutato, non è tale da giustificare un ostracismo incondizionato non superabile con un opportuno potenziamento delle mitigazioni degli effetti ambientali dell'attività e da un puntuale monitoraggio. Ciò anche in considerazione del Decreto n. 61 del 14/02/2013 con cui il Settore Tutela Ambiente ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale, su conforme giudizio della Commissione VIA. Nonchè parere favorevole della Commissione Comunale per il paesaggio e del Parco al cui territorio, l'attività, è "solo" contigua.
- In data 16-06-2017 con la trasmissione della rimodulazione progettuale richiesta, la Ditta ha consentito a questa UODdi assumere una posizione definitiva di superamento della ostilità della Soprintendenza dettata dal riconoscimento dell'oggettivo superamento di tutte le riserve avanzate dalla medesima.
  - La proposta progettuale ultima aggiornata non comporta modificazioni sostanziali rispetto a quella in corso di approvazione né nelle aree di piazzale, né nelle aree di escavazione, né nei volumi e nel suo complesso rispetta sia le Norme di Attuazione del PRAE sia il disposto degli artt. 8 e 9 della L.R. 54/85 e s.m.i. .
  - La sistemazione e recupero ambientale adottata è univocamente e chiaramente definita con indicazione della norma di ingegneria naturalistica applicata.
  - La destinazione finale dei terreni di cava contiene l'espressa previsione del riuso paesaggistico per le aree di estrazione e, del riuso agroforestale per le aree di piazzale.

**RILEVATO che:**

Negli elaborati prodotti datati 16/06/2017, acquisiti il 21/06/2017 con n.428422 il tecnico progettista, pur effettuando l'individuazione areale in modo corretto ne ha prodotto una definizione non strettamente coerente con le definizioni poste alla base delle autorizzazioni "pesate" in base alla probità degli esercenti che l'UOD ha adottato con schemi e procedure standard. Ciò impone una ulteriore valutazione sulla proposta progettuale tesa a ricondurre le individuazioni degli aerali per la "pesatura comportamentale" nei canoni usuali definiti negli schemi procedurali standard adottati.

Il punto di partenza per tale pesatura sono i seguenti dati generali di riferimento estratti dagli ultimi elaborati:

- Le superfici a suo tempo autorizzate alla coltivazione, ovvero cava in atto alla data dello 08.01.1986 per la quale è stata presentata domanda di prosecuzione ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 54/85 ammontano a complessivi **mq. 176.988.**

- I **7.800 mq.** coltivati dopo la sentenza TAR n. 166/2015 esplicante la sospensiva sono da considerare in regime di **abusivismo relativo.**

- Il totale delle superfici comprese nel perimetro dell'attività estrattiva e delle aree proposte in ampliamento, adeguate alle prescrizioni del decreto V.I.A. n. 61 del 14-02-2013 sono **mq. 210.840.**

- **Movimentazione totale prevista mc. 634.550**

#### **VALUTATO che:**

- Le attività proposte di prosecuzione dell'attività estrattiva e recupero ambientale ai sensi della L.R. 54/85 e s.m.i. e degli Art. 25 e 89 comma 15 delle NTA del PRAE, risultano estremamente contenute e tendenti a creare condizioni ottimali di stabilità.

- I 33.852 mq. di maggiore superficie impegnata ( 210.840 mq. (superficie totale di progetto) - 176.988 mq. (superficie di cava allo stato attuale al netto delle aree escluse dal V.I.A.), sono il 19,12% < al 20% concedibile in ampliamento ai sensi del comma 15 dell'art. 89 delle NTA del PRAE.

- La sanzione amministrativa originariamente comminata ai sensi del comma 1 dell'art. ex art 28 della L.R. 54/85 è stata rettificata e specificata, in autotutela, con il Decreto dal D.D. n. 12/859 dell'8/06/2017 come sanzione amministrativa da comminarsi ai sensi e per gli effetti del comma 2 anziché 1 dell'art. ex art 28 della L.R. 54/85, restituendo, di fatto, alla Ditta CO.BIT Spa, cava sita in località Cangito del Comune Polla - Legale Rappresentante Sig. Alfredo Citarella la capacità imprenditoriale poichè, quanto rilevato a seguito del sopralluogo del 26/01/2017 è da ritenersi semplice difformità a progetto in istruttoria presso gli uffici e non di attività abusiva propriamente detta (ovvero attività mai autorizzata).

- A seguito di scadenza del Decreto n. 542/286 datato 03/04/2001, della durata di quattro anni (quindi scaduta nel 2005, la ditta è da ritenere che abbia operato (secondo gli schemi di cui si è dotata questa U.O.) in regime di sospensiva, ovvero coltivazioni antecedenti alla Sentenza TAR n. 166/2015, senza una specifica autorizzazione ma secondo progetti agli atti dell'Ufficio.

#### **e DEFINITO che:**

- La proposta progettuale ultima aggiornata non comporta modificazioni sostanziali rispetto a quella in corso di approvazione né nelle aree di piazzale, né nelle aree di escavazione, né nei volumi e nel suo complesso rispetta sia le Norme di Attuazione del PRAE sia il disposto degli artt. 8 e 9 della L.R. 54/85 e s.m.i. . Ovvero la "rimodulazione del progetto non comporta modificazioni sostanziali, tali da giustificare una riapertura della Conferenza di servizi, per cui è possibile l'emissione del relativo Decreto di Autorizzazione per la prosecuzione dell'attività estrattiva e recupero ambientale ai sensi della L.R. 54/85 e degli artt. 25 e 89, comma 15, delle Norme Tecniche di Attuazione del PRAE Campania."

- La univoca ripartizione in base alle superfici di cava coltivata nelle diverse condizioni amministrative (Autorizzata, sospensiva, abusivismo relativo/difformità, abusivismo assoluto), che secondo gli schemi di questa U.O. viene utilizzata per la "pesatura comportamentale" e conseguente ripartizione dell'utilizzo dei materiali di seconda categoria previsti in movimentazione, per la cava in questione ed i dati forniti, deve essere in parte adattata alla specifica situazione. Infatti per questa specifica attività di cava risulta non deducibile una individuazione superficiale per le "attività autorizzate" e "attività svolte in regime di sospensiva" mentre è netta la individuazione della superficie coltivata in abusivismo relativo (7.800 mq.) e abusivismo assoluto (0,00 mq.).

- Al fine di non utilizzare un sistema misto fatto di superfici (mq.) e tempo (anni), complesso da omogenizzare si è supposto una continuità nel tempo del volume di materiali estratti. Con ciò è possibile utilizzare, anche il solo parametro temporale per la "pesatura comportamentale" per ripartire l'utilizzo futuro dei materiali di seconda categoria scaturenti dalla movimentazione prevista con riferimento alle diverse condizioni di svolgimento dell'attività: Autorizzata o Sospensiva.

- per l'utilizzo della tabella di questa U.O., utile alla "pesatura comportamentale", abbiamo:

- attività svolta legittimamente con esplicita autorizzazione dal 1966 (anno di presentazione della denuncia di apertura al Corpo delle Miniere, Distretto Minerario di Napoli) al 2005 (anno di scadenza del Decreto di autorizzazione n. 542/268), **ovvero 39 anni.**

- attività svolta in regime di sospensiva dal 2005 (anno di scadenza del Decreto di autorizzazione n. 542/268) fino alla Sentenza TAR n. 166/2015 secondo progetti agli atti dell'Ufficio, **ovvero anni 11.**

- attività svolta in regime di abusivismo-relativo/difformità dalla Sentenza TAR n. 166/2015 ad oggi, **ovvero anni 2.**

- attività svolta in regime di abusivismo assoluto non contemplata.

**è possibile passare alla "pesatura comportamentale" vera e propria, ovvero alla previsione di utilizzo dei materiali provenienti dalla movimentazione in funzione del comportamento storicamente accertato dell'esercente su base temporale dove**

**- a periodi di attività svolta con valida autorizzazione corrisponde una commercializzazione del 100%;**

**- a periodi di attività svolta in regime di sospensiva corrisponde una commercializzazione pari al 70%**

**- a periodi di attività svolta in regime di abusivismo-relativo corrisponde una commercializzazione consentita al 40%**

**- per attività abusive, ovvero mai autorizzate, corrisponde una commercializzazione pari a 0,00% in rispetto a quanto definito nelle norme di attuazione del P.R.A.E..**

**Cosicché, il materiale previsto in movimentazione mc. 634.550 dovrà essere utilizzato, a seguito della "Pesatura comportamentale" nel modo seguente:**

**mc.  $634.550 \times 39/(39+11+2+0) \times 100\% = 634.550 \times 0,75 \times 100 = 475.912,50$  mc. in libera commercializzazione.**

**mc.  $634.550 \times 11/(39+1+2+0) \times 70\% = 93.962,21$ mc. in libera commercializzazione**

**mc.  $634.550 \times 2/(39+1+2+0) \times 40\% = 9.762,30$  mc. in libera commercializzazione**

**- in libera commercializzazione  $475.912,50 + 93.962,21 + 9.762,30 = 579.637,01$  mc.**

**- a discarica o siti di trattamento  $634.550,00 - 579.637,01 = 54.912,99$  mc.**

**- percentuale di materiale movimentato in libera commercializzazione =  $579.637,01 / 634.550,00 = 0,91$  ovvero 91%**

**- percentuale di materiale movimentato non commercializzazione ma da trasferire a discarica o siti di trattamento =  $54.912,99 / 634.550,00 = 0,09$  ovvero 9%**

**VISTO:**

- il R.D. n°1443 del 27 luglio 1927;

- il D.P.R. n°128 del 9 aprile 1959;

- la L.R. n°54 del 23 dicembre 1985;

- la L.R. n°17 del 4 aprile 1995;

- il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), approvato con Ordinanze del Commissario ad Acta n° 11 del 07/06/2006 (BURC n° 27 del 19/06/2006) e n° 12 del 06/07/2006 (BURC n° 37 del 14/08/2006);

- la L. n°241 del 07/08/1990 e s.m.i.;

- D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ii.

- la Direttiva prot. n. 0301337 in data 30.03.2007, a firma congiunta del dirigente del Settore Cave e Torbiere e del Coordinatore A.G.C. 12;

- Legge Regionale n. 22 del 28/07/2017

- Il Decreto Dirigenziale n. 509 dello 01/07/2015 della Direzione Generale;

- la Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del RUP acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 18.08.17, prot. n. 826

- la Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Dirigente dell'U.O.D. acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 18.08.17, prot. n.825

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della P.O. Arch. Pietro MARGIOTTA delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento:

## DECRETA

al Signor Citarella Alfredo, nato a Nocera Inferiore il 23/08/1945, ivi residente in Via Petrosini n. 25, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Co.Bit. S.p.A., con sede a Nocera Inferiore (SA) alla Via Petrosini n. 29, iscritta al Tribunale di Nocera Inferiore al n. 405/93, C.C.I.A.A. di Salerno al n. 144733, I.V.A n. 00266630656, l'Autorizzazione per la prosecuzione dell'attività estrattiva e recupero ambientale della cava di calcare ubicata in loc. Cangito del Comune di Polla (SA), ai sensi della L.R. 54/85 e degli artt. 25 e 89, comma 15, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.A.E. Campania.

### CON LE SEGUENTI PRECISAZIONI:

#### A) TERRITORIALI.

##### A1) CARATTERISTICHE ED ESTENSIONE

La cava di calcare operante dal 22-03-1966, con denuncia di apertura al Corpo delle Miniere, Distretto Minerario di Napoli, classificata nel P.R.A.E. Campania con il codice "65097\_03", campita in Area di Riserva SO6SA, avrà, con riferimento particolare e specifico alla tavola n. 15 agli atti dell'UOD prot. 428422 del 21/06/2017 e n. 17 ter prot. 231456 del 26/03/2012 una estensione totale dei terreni compresi a vario titolo nel perimetro delle attività estrattive e di quelle collaterali, secondo le previsioni del progetto, di mq. 234.922. di cui:

- AREA DI CAVA PROPRIAMENTE DETTA = mq. 176.988 (cava in atto art. 36 L.R. 54/85) + mq. 18.250 (Area A1 di ampliamento) + mq. 12.557 (area A2 di Ampliamento) = mq. 207.795.

- AREE CONCORRENTI A VARIO TITOLO ALLA DEFINIZIONE DELLA SUPERFICIE TOTALE DEDICATA ALLE ATTIVITA' (AREE COLLATERALI) = mq. 24.082 + 3.045 = mq. 27.127.

##### A2) INDIVIDUAZIONE CATASTALE

L'Area di cava propriamente detta, compreso le superfici di ampliamento è catastalmente individuata come di seguito: Foglio 3 particelle nn. 133 - 27, 180, 271, - 31, 181, 185, 199, 196, 198, 29, 195 - 15, 16, 17, 25, 32, 166, 268, 282, 335, 348 (ex 336p) - 167p, 187, 20, 168p, 204, 205p, 286, 285p, 169p, 176, 21, 175p - 131p, 132, 128, 129, 238, 239, 289p, 290p.

Le aree collaterali sono catastalmente individuate come di seguito riportato: Foglio 3 particelle nn. 11, 13, 22, 28, 30, 162, 177, 179, 194, 197, 233, 234, 236, 273, 274 - 186, 235, 270, 272, 281.

##### A3) INDIVIDUAZIONE IN LOCO

Per l'individuazione in loco dell'area di cava propriamente detta e le aree collaterali, deve essere ottemperato:

- a quanto previsto dall'art.38 delle NTA del P.R.A.E. "Identificazione della cava";

- a quanto previsto dall'art.39 delle NTA del P.R.A.E. "Perimetrazione e recinzione dell'area";

- a quanto previsto dall'art.40 delle NTA del P.R.A.E. "Rete di punti quotati";

##### A4) ESCLUSIONI ED ECCEZIONI

La presente autorizzazione, pena nullità, non potrà in alcun modo essere utilizzata nelle vertenze in corso di definizione, ed avrà la durata di anni 8 (cinque) dalla data di notifica del presente provvedimento;

Le aree definite collaterali dovranno avere chiara e definitiva individuazione e separazione fisica rispetto alle aree di cava propriamente detta ed in esse potranno essere svolte solo le attività specificamente autorizzate.

##### A5) DISPONIBILITA' DEI SUOLI

Pena revoca, entro 90gg. dalla data di rilascio del presente dovrà essere prodotto, anche se agli atti, aggiornata specifica relazione particolareggiata con quadro riepilogativo, comprovare la reale e legittima

disponibilità dei suoli (copie di validi atti anche commentati, se del caso) ai fini della coltivazione di cava e delle attività collettari.

## **B) MOVIMENTAZIONE MATERIALI**

Per la realizzazione del progetto che con il presente si approva è prevista una movimentazione totale mc. 634.550,00. I materiali movimentati dovranno essere utilizzati, a seguito della "Pesatura comportamentale", nel modo seguente:

- in libera commercializzazione = 579.637,01 mc.
- a discarica o siti di trattamento = 54.912,99 mc.

ovvero, espresso in percentuale rispetto alla movimentazione totale:

- percentuale di materiale movimentato commercializzabile 91%
- percentuale di materiale movimentato non commercializzabile ma da trasferire a discarica o siti di trattamento 9%

In luogo del conferimento a discarica od a siti di trattamento, con successiva e diversa autorizzazione potrà essere richiesto di trattenere a deposito detto materiale (fino al termine dei lavori) per renderlo conforme alle caratteristiche specifiche per sabbie da ripascimento dei litorali marini erosi, ai fini di una loro successiva alienazione gratuita agli Enti ed Amministrazioni competenti che ne facessero richiesta, con eventuale rimborso delle sole spese di trasporto od a altre condizioni da concordarsi purchè vantaggiose per la pubblica amministrazione.

## **C) TEMPORALI**

### **C1) VALIDITA'**

L'Autorizzazione è concessa per la durata di anni 8 (otto) a partire dalla data del presente Decreto in considerazione che lo stato dei luoghi risulta essere aggiornato (rimodulazione in data 16-06-2017, Tav.n.18 - Planimetria dello stato di fatto a febbraio 2017, Tav. n.19 - Planimetria di progetto modificata, con variazioni riduttive e non sostanziali, per l'adeguamento allo stato dei luoghi rilevato a febbraio 2017, ai sensi della Determina del Genio Civile prot. n. 2017.0254537 del 06-04-2017) che, quindi non sono presenti significative volumetrie già movimentate e da decurtare dalla previsione di progetto.

### **C2) SOSPENSIONI E RIDETERMINAZIONI**

Il periodo di validità (8 anni) è continuativo e non sono previste sospensioni o rideterminazioni della data fissata per la conclusione delle attività, neppure per causa di forza maggiore non dipendenti dalla volontà della ditta stessa.

### **C3) SCADENZA**

La scadenza della presente autorizzazione resta fissa e non rideterminabile.

### **C4) PROROGHE**

Con nuovo provvedimento, previo aggiornamento della progettazione e senza sensibili modifiche all'attuale, in rispetto della L.R. 61 del 31/07/2017, potranno essere concesse proroghe di validità dell'Autorizzazione, sempre che il ritardo nella esecuzione del progetto abbia una motivazione valida non dipendente dalla Ditta.

## **D) CONTRIBUTIVE E SANZIONATORIE**

La presente autorizzazione, a pena di revoca del provvedimento, comporta l'impegno da parte della ditta Co. Blt. S.p.A. a provvedere, ogni anno, entro i termini fissati dalla direttiva prot. n. 114528 del 17/02/2017 al versamento dei seguenti contributi :

- ✓ versamento a favore della Regione Campania – Servizio Tesoreria Napoli, sul c/c postale n° 21965181 e riportante come Codice Tariffa il n°1548 , quale contributo ambientale dovuto ai sensi dell'art.19 della L.R.n°1/2008, relativamente ai volumi effettivamente scavati nel periodo e formalmente comunicati ai sensi dell'art.22 comma 3 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii.;
- ✓ versamento a favore della Regione Campania – Servizio Tesoreria Napoli, sul c/c postale n° 21965181 e riportante come Codice Tariffa il n°153 1, quale contributo dovuto ai sensi dell'art. 17

della L.R. n° 15/2005, relativamente ai volumi effettivamente scavati nel periodo e formalmente comunicati ai sensi dell'art. 22 comma 3 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii.;

- ✓ versamento a favore del Comune di Polla in virtù della convenzione, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 54/85;

**E' PALESEMENTE ED INEQUIVOCABILMENTE ESPRESSO CHE QUALORA LA DITTA NON PROVVEDA ALLA DEFINIZIONE/RISOLUZIONE DI OGNI CONTENZIOSO IN RIFERIMENTO AI CONTRIBUTI ED ALLE SANZIONI DOVUTE SIA AL COMUNE CHE ALLA REGIONE CAMPANIA IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È NULLO;**

**Eventuali inadempienze contributive o inerenti alle sanzioni comportano la revoca immediata del presente provvedimento.**

## **E) GARANTISTICHE**

### **E1) CONVENZIONI:**

La ditta dovrà trasmettere, entro e non oltre 90 giorni, copia delle idonee Convenzioni di cui all'art. 18 della L.R. 54/85 e s.m.i. da stipularsi con il Comune di Polla.

### **E2) FIDEJUSSIONE**

- La ditta è tenuta, entro e non oltre 90 giorni, a produrre, a questa U.O.D., ai sensi del comma 1 dell'art. 13 delle NTA del PRAE e dell'art. 6 della L.R. 54/85 apposita polizza fideiussoria per un importo pari al 50% dell'importo che emerge dal piano finanziario con riferimento alle opere necessarie al recupero delle caratteristiche ecologiche e paesaggistiche durante e al termine delle attività e di quelle finalizzate a minimizzare gli impatti sull'ambiente (minimizzazione degli inquinamenti da polveri, da rumore, ecc.).
- La polizza dovrà avere i seguenti requisiti:
  - la copertura deve avere efficacia continuativa a prescindere dal pagamento del premio da parte dell'esercente dell'attività di cava;
  - l'oggetto deve indicare il completamento del recupero ambientale con la piantumazione delle essenze e la messa in sicurezza dei fronti e la realizzazione delle opere di prevenzione dai rischi idrogeologici. In essa deve essere, altresì, indicato, che la società Assicuratrice:
    - a) "dichiara di prestare la fideiussione con esplicita rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nel 1° comma dell'art. 1957 del Codice Civile";
    - b) "si obbliga al pagamento della somma garantita prima dell'escussione del debito principale";
    - c) "si obbliga al pagamento, in caso di inadempienza da parte dell'esercente, della somma dovuta ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 18 della L.R. 54/85 (come modificati dall'art. 14 della L.R. 17/95) e previsto al 5° comma dello stesso art. 14 della L.R. 17/95";
    - d) "si obbliga al pagamento delle spese necessarie a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 15 della L.R. 17/95".

### **E3) RECUPERO AMBIENTALE**

In coerenza con il disposto dell'art. 15bis L.R. n. 61 del 31.07.2017 di modifica all'art. 89 delle NTA del PRAE che prevede un "puntuale monitoraggio" delle attività di recupero ambientale, in concorso fra l'UOD Genio Civile di Salerno, un funzionario dell'Ispettorato forestale ed un incaricato del Comune la Ditta, annualmente, unitamente alla perizia sui materiali movimentati, è tenuta, pena revoca del presente provvedimento, a produrre, anche singolarmente e non necessariamente collegialmente, le certificazioni di coerenza delle attività di recupero ambientale effettuate ed in corso, con lo stato di avanzamento dei lavori.

### **E4) CONTROLLI**

Stante l'operatività non del tutto virtuosa, dal punto di vista del rispetto delle normative, con episodi accertati di escavazioni in difformità, i lavori de quo (a mente del proprio schema di graduazione

dell'attività di controllo, che si ritiene utile implementare nelle attività): 1) il ricorso ad una specifica attività di monitoraggio continuo da parte dell'Ufficio; 2) la istituzione e tenuta di un giornale dei lavori a cura del Direttore di cava;

### INFORMA

ai sensi della L. n°241/90 e s.m.i., che:

1. l'Ufficio della scrivente amministrazione competente nel Procedimento in parola è L'U.O.D. GENIO CIVILE DI SALERNO - PRESIDIO PROTEZIONE CIVILE;
2. il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Pietro Margiotta, incardinato nel Settore, tel. 089/2589226, fax 089/2589208;
3. l'Ufficio è aperto al pubblico dalla ore 10,00 alle ore 13,00 nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì.

### DISPONE

**che il presente venga inviato per via telematica:**

- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (55 - 9 - 0 - 0 - 0);
- alla U.O.D. Gestione tecnica amministrativa delle cave, miniere, torbiere, geotermia(50 - 09 - 11 - 0 - 0);
- alla U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno(50 - 07 - 14 - 0 - 0);
- al Settore Stampa, Documentazione e BURC – per la pubblicazione;

**tramite PEC:**

- ✓ al Comune di Polla per la pubblicazione all'Albo Pretorio, per il Comando di Polizia Locale, all'U.T.C. per quanto di competenza.

**PEC: protocollo.polla@asmepec.it**

- ✓ al Comune di Nocera Inferiore per la notifica al Sig. Alfredo Citarella, residente in Nocera Inferiore (SA) alla Via Petrosini A. n. 29, in qualità di Legale Rappresentante della ditta "CO.BIT SpA".

**PEC: protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it**

- ✓ all'Amministrazione Provinciale di Salerno.

**PEC: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it**

- ✓ al Coordinamento Provinciale Corpo Forestale dello Stato di Salerno.

**PEC: cp.salerno@pec.corpoforestale.it**

- ✓ al Comando Stazione Carabinieri di Polla (SA).

**PEC: tsa25256@pec.carabinieri.it**

**in formato cartaceo:**

- ✓ alla Ditta CO.BIT SpA Via Petrisini, 29
- ✓ alla P.P. n. 15 – Dott. Giuseppe Del Grosso - sede - affinché provveda, a proporre la consequenziale rettifica del decreto di sanzione amministrativa n. 60/833 del 15/02/2017 che, in permanenza di inadempienza sarà proposta, in surroga, dal Responsabile dell'U.O. "Cave ...".

Si dà atto che, in relazione ai contenuti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il presente Decreto potrà essere impugnato presso il competente organo giurisdizionale (TAR CAMPANIA) nei termini di legge.

**IL DIRIGENTE DEL'U.O.D.  
(Biagio Franza)**

